

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5267-A

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Presentata alla Presidenza il 10 novembre 1998

(Relatore: **CHERCHI**, per la maggioranza)

sul

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri

(PRODI)

dal ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica

(CIAMPI)

e dal ministro delle finanze

(VISCO)

di concerto con il ministro per la funzione pubblica e gli

affari regionali

(BASSANINI)

con il ministro della pubblica istruzione e
dell'università

e della ricerca scientifica e tecnologica

(BERLINGUER)

con il ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato

(BERSANI)

con il ministro del lavoro e della previdenza sociale

(TREU)

con il ministro delle comunicazioni

(MACCANICO)

con il ministro dell'interno

(NAPOLITANO)

con il ministro dell'ambiente

(RONCHI)

con il ministro per la solidarietà sociale

(TURCO)

e con il ministro della sanità

(BINDI)

**Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo**

Presentato il 30 settembre 1998

TESTO

Estratto parti di interesse del MURST

Testo del Governo

Testo della Commissione

TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Capo I

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 19.

Art. 19.

*(Revisione dei meccanismi
di adeguamento retributivo
per il personale non
contrattualizzato).*

*(Revisione dei meccanismi
di adeguamento retributivo
per il personale non
contrattualizzato).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di Polizia civili e militari, dei colonnelli e generali

1. *Identico.*

delle Forze armate, del personale dirigente della carriera prefettizia, nonché del personale della carriera diplomatica, sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali.

2. La percentuale dell'adeguamento annuale prevista dal comma 1 è determinata entro il 30 aprile di ciascun anno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. A tal fine, entro il mese di marzo, l'ISTAT comunica la variazione percentuale di cui al comma 1. Qualora i dati necessari non siano

2. *Identico.*

disponibili entro i termini previsti, l'adeguamento è effettuato nella stessa misura percentuale dell'anno precedente, salvo successivo conguaglio.

3. Con il decreto relativo all'adeguamento per l'anno 1999 si provvederà all'eventuale conguaglio tra gli incrementi corrisposti per l'anno 1998 e quelli determinati ai sensi dei commi 1 e 2.

3. *Identico.*

4. Il criterio previsto dal comma 1 si applica anche al personale di magistratura ai fini del calcolo dell'adeguamento triennale, ferme restando, per quanto non derogato dal predetto comma 1, le disposizioni dell'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

4. *Identico.*

5. Per l'anno 1998 le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai fini dell'adeguamento retributivo dei dirigenti dello Stato incaricati della direzione di uffici dirigenziali di livello generale o comunque di funzioni di analogo livello.

5. *Identico.*

6. Fino alla data di entrata in vigore dei contratti di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 37 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999.

Art. 20.

(Norme di interpretazione autentica, di utilizzazione del personale scolastico e trattamento di fine rapporto).

Art. 20.

(Norme di interpretazione autentica, di utilizzazione del personale scolastico e trattamento di fine rapporto).

1. Il quinto comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si interpreta nel senso che la parità di posizione prima del giudizio di conferma fra professori di prima fascia e professori di seconda fascia, ai fini della determinazione dello stipendio di questi ultimi nella misura percentuale ivi indicata, si riferisce, rispettivamente, alla qualifica di professore straordinario ed a quella di professore associato non confermato.

1. *Identico.*

2. Il terzo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si interpreta nel senso che a coloro che hanno superato il giudizio di idoneità a professore associato e che sono esonerati ai sensi dell'articolo 111 del predetto decreto dal giudizio di conferma è attribuito il trattamento economico

2. *Identico.*

spettante ai professori associati all'atto del conseguimento della conferma in ruolo.

3. L'articolo 1 del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1986, n. 341, si interpreta nel senso che l'incremento del 42 per cento, a decorrere dal 1^o maggio 1986, del trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie di personale ad essi equiparate non produce effetti sull'assegno aggiuntivo previsto dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per i docenti ed i ricercatori universitari che optino per il regime di impegno a tempo pieno, i cui importi restano determinati nelle misure stabilite dall'articolo 3 del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72.

3. *Identico.*

4. Le somme corrisposte al personale del comparto ministeri per effetto dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali ai sensi dell'articolo 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e le somme liquidate sui trattamenti pensionistici in conseguenza dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1991 non danno luogo ad interessi, né a rivalutazione monetaria.

4. *Identico.*

5. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge vertenti sulle materie di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

5. *Identico.*

6. Fatta salva l'esecuzione dei giudicati definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, le somme corrisposte in difformità da quanto disposto dai commi 1, 2, 3 e 4 sono considerate a titolo di acconto sui trattamenti economici e pensionistici in essere e recuperate con i futuri miglioramenti comunque spettanti sui trattamenti stessi.

6. *Identico.*

7. Ai compensi per le prestazioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, così come disciplinate autonomamente dai regolamenti degli atenei, si applica la disciplina vigente per l'attività libero-professionale intramuraria di cui all'articolo 47, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. *Identico.*

8. L'amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi, per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, dell'opera di docenti e dirigenti scolastici, forniti di adeguati titoli culturali, scientifici e

8. L'amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi, per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, dell'opera di docenti e dirigenti scolastici, forniti di adeguati titoli culturali, scientifici e

professionali, che abbiano superato il periodo di prova, allo scopo collocati fuori ruolo, nei limiti di un contingente non superiore a quattrocento unità, determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I docenti e i dirigenti scolastici, all'atto del rientro in ruolo, hanno priorità di scelta tra le sedi disponibili. E' abrogato l'articolo 456 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con eccezione dei commi 12, 13 e 14. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 105, comma 7, del testo

unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

9. Alle associazioni professionali del personale direttivo e docente ed agli enti cooperativi da essi promossi, nonché agli enti ed istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione ed alle istituzioni scolastiche anche fra loro collegate in rete che, in collaborazione con università o con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, realizzano progetti sull'innovazione didattica e sulla dispersione scolastica possono essere concessi contributi ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

professionali, nei limiti di un contingente non superiore a cinquecento unità, determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Presso gli enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti e che risultano iscritti all'albo di cui all'articolo 116 del testo unico delle leggi in materia di disciplina di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, possono essere disposte, ai sensi dell'articolo 105 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo di cento unità. Alle associazioni professionali del personale direttivo e docente ed agli enti cooperativi da esse promossi, nonché agli enti ed istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione possono essere assegnati docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo di cento unità. Le assegnazioni di cui al presente comma, ivi comprese quelle presso l'amministrazione scolastica centrale e periferica, comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo. Il personale collocato fuori ruolo deve aver superato il periodo di prova. I docenti e i dirigenti scolastici, all'atto del rientro in ruolo hanno priorità di scelta tra le sedi disponibili. Qualora il collocamento fuori ruolo abbia avuto durata non superiore ad un anno scolastico essi sono assegnati alla sede nella quale erano titolari all'atto del collocamento fuori ruolo. E' abrogato l'articolo 456 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con eccezione dei commi 12, 13 e 14.

9. A decorrere dall'anno scolastico 2000-2001 le associazioni professionali del personale direttivo e docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonché gli enti ed istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione possono chiedere contributi in sostituzione del personale assegnato. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono individuati modalità e tempi per sostituire le assegnazioni con contributi nel limite massimo delle economie di spesa realizzate per effetto della riduzione delle assegnazioni stesse. Sull'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 8 e al presente comma il Ministro della pubblica istruzione

10. Possono essere disposti comandi di durata annuale del personale di cui al comma 8 presso università degli studi e altri istituti di istruzione superiore, associazioni

professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, nonché presso enti, istituzioni o amministrazioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione, su loro richiesta e con oneri interamente a loro carico.

11. I docenti e i dirigenti scolastici che hanno superato il periodo di prova possono usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di un anno scolastico ogni dieci anni. Per i detti periodi i docenti e i dirigenti possono

provvedere a loro spese alla copertura degli oneri previdenziali.

12. Nell'articolo 205 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,

presenta annualmente una relazione al Parlamento.

10. Possono essere disposti comandi di durata annuale del personale di cui al comma 8 presso università degli studi e altri istituti di istruzione superiore, associazioni

professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, nonché presso enti, istituzioni o amministrazioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione **e in campo culturale e artistico**, su loro richiesta e con oneri interamente a loro carico. **I comandi che hanno complessivamente durata superiore ad un anno scolastico comportano la perdita della sede di titolarità. A tal fine i periodi trascorsi in posizione di comando ai sensi del comma 8 e del presente comma si sommano se fra gli stessi non vi sia soluzione di continuità.**

11. Sono abrogati i commi 3 e 9, con eccezione degli ultimi due periodi, dell'articolo 453 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Il comma 2 dello stesso articolo 453 è sostituito dal seguente:

"2. Per la partecipazione alle commissioni giudicatrici di concorso e di esami e ai convegni e congressi di cui al comma 1 e per gli incarichi di cui al comma 4 il personale può essere esonerato dai normali obblighi di servizio per la durata dell'incarico".

12. Le economie di spesa derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 8 e 11, stimate in lire 25 miliardi in ragione d'anno, sono utilizzate nel limite del 60 per cento, quantificato in lire 15 miliardi a decorrere dall'anno 1999, per elevare il limite di spesa previsto dalle vigenti disposizioni per i compensi dovuti ai presidenti ed ai componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Nel limite di spesa complessiva è altresì attribuito un compenso per i componenti dei consigli di classe presso cui si svolgono gli esami preliminari ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 10 dicembre 1997, n. 425.

13. Identico.

14. Identico.

dopo il comma 2, è inserito, il seguente:

"2-bis. Per ottimizzare le risorse disponibili nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa integrata fra istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, i corsi di specializzazione e perfezionamento di cui al comma 2 possono essere istituiti in tutti gli istituti di istruzione secondaria superiore nell'ambito delle attuali disponibilità di bilancio".

13. La somma da destinare effettivamente ai fondi gestori di previdenza complementare, ai sensi dell'articolo 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, resta stabilita in lire 200 miliardi annue. Nei limiti di tale importo sono trasferite ai predetti fondi quote degli accantonamenti annuali del trattamento di fine rapporto dei lavoratori interessati.

14. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dall'articolo 2, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si provvede, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, a disciplinare l'accantonamento, la rivalutazione e la gestione dell'1,5 per cento dell'aliquota contributiva relativa all'indennità di fine servizio prevista dalle gestioni previdenziali di appartenenza da destinare alla previdenza complementare del personale che opta per la trasformazione dell'indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto, nonché i criteri per l'attribuzione ai fondi della somma di cui al comma 13.

15. Al comma 1 dell'articolo 294 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiunte, in fine, le parole: ", anche a riposo".

16. Identico.

17. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dall'articolo 2, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si provvede, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, a disciplinare l'accantonamento, la rivalutazione e la gestione dell'1,5 per cento dell'aliquota contributiva relativa all'indennità di fine servizio prevista dalle gestioni previdenziali di appartenenza da destinare alla previdenza complementare del personale che opta per la trasformazione dell'indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto, nonché i criteri per l'attribuzione ai fondi della somma di cui al comma 16.

18. Le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpretano nel senso che il trattamento tributario di cui alla lettera a) si applica anche alle somme erogate ai sensi della lettera b), senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

Capo II

FEDERALISMO FISCALE E
PATTO
DI STABILITA' INTERNO

Art. 21.

(Compartecipazione regionale al gettito di tributi erariali).

Capo II

FEDERALISMO FISCALE E
PATTO
DI STABILITA' INTERNO

La Commissione propone lo stralcio.

1. A decorrere dal 1^o gennaio 1999 i trasferimenti erariali a favore delle regioni a statuto ordinario, con esclusione di quelli destinati a finanziare interventi nel settore delle calamità naturali, nonché di quelli a specifica destinazione per i quali sussista un rilevante interesse nazionale da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono soppressi e sostituiti da compartecipazioni al gettito di tributi erariali; nei trasferimenti soppressi sono ricompresi anche quelli destinati al finanziamento del trasporto pubblico locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e della spesa sanitaria corrente al netto delle somme, da erogare con modalità analoghe a quelle previste dall'articolo 11 dell'Accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede per regolare i rapporti tra l'ospedale pediatrico Bambino Gesù ed il Servizio sanitario nazionale, ratificato ai sensi della legge 18 maggio 1995, n. 187, occorrenti per il finanziamento dell'attività assistenziale degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, che saranno determinate con il decreto di cui al comma 5.

2. I tributi erariali compartecipati sono l'imposta sul valore aggiunto (IVA) e l'accisa sulla benzina.

3. Le aliquote di compartecipazione, da stabilire entro il 28 febbraio 1999 con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono riferite al gettito dei tributi erariali riscossi nel 1997 e determinate in modo che:

a) il complessivo provento delle compartecipazioni derivi per tre quarti dal gettito dell'IVA e per un quarto dal gettito dell'accisa sulla benzina;

b) il complessivo provento delle compartecipazioni sia pari all'ammontare dei trasferimenti previsti nel bilancio di competenza per l'anno 1999, al netto dell'importo derivante dagli effetti sullo stanziamento del Fondo sanitario nazionale dei maggiori anticipi dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) corrisposti nel 1998; tale importo, per il solo anno 1999, resta a carico del bilancio dello Stato.

4. Per il 1999 la ripartizione tra le diverse regioni del gettito complessivo delle compartecipazioni sarà effettuata in modo da

garantire per ciascuna regione il livello dei trasferimenti determinato ai sensi del comma 3, lettera b); resta fermo il vincolo a carico di ciascuna regione di destinare quota parte delle risorse al finanziamento della spesa sanitaria, secondo quanto previsto dal comma 5.

5. Le risorse complessive destinate al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria da garantire in condizioni di uniformità sull'intero territorio nazionale sono costituite dalla quota capitaria riferita al totale della popolazione residente e definita dal Piano sanitario nazionale. Per l'anno 1999, con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i parametri di ponderazione dei criteri generali indicati dall'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine dell'individuazione delle somme che ciascuna regione è tenuta a destinare al finanziamento della spesa sanitaria, anche attraverso la quota parte del gettito complessivo delle partecipazioni di cui al comma 3.

6. Le disposizioni vigenti che fanno riferimento a quote o parti vincolate del Fondo sanitario nazionale, oppure prevedono penalizzazioni o riduzioni a valere sul Fondo sanitario nazionale, si intendono riferite al provento delle partecipazioni di cui al comma 3.

omissis

Art. 23.

(Monitoraggio dei flussi di cassa per l'istruzione pubblica e l'università).

1. Al fine di garantire che la spesa statale per l'istruzione cresca nel triennio 1999-2001 secondo i tassi di crescita programmati, il Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede al monitoraggio delle spese sostenute dagli istituti e scuole di ogni ordine e grado ed al controllo dei relativi flussi di cassa. L'attività di monitoraggio è altresì estesa all'applicazione dei decreti ministeriali attuativi delle norme relative al controllo del numero dei dipendenti del comparto scuola, anche sotto l'aspetto finanziario.

2. Nel triennio 1999-2001 le erogazioni di cassa

Art. 22.

(Monitoraggio dei flussi di cassa per l'istruzione pubblica e l'università).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

a favore delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni educative, sono disposte con l'obiettivo di assicurare che per l'anno 1999 i pagamenti delle istituzioni scolastiche non risultino globalmente superiori a quelli rilevati dal conto consuntivo 1997, incrementati del 6 per cento. Per gli anni 2000 e 2001 i predetti pagamenti non dovranno superare l'obiettivo definito per l'anno precedente, incrementato di un punto in più del tasso di inflazione programmato. Analogamente si procede per i conservatori, le Accademie di belle arti e le Accademie nazionali di danza e di arte drammatica. Sono esclusi dai vincoli di cui al presente comma gli effetti di cassa derivanti da contributi e finanziamenti non provenienti dal bilancio dello Stato.

3. I criteri e le modalità per le erogazioni di cassa di cui al comma 2, le modalità attuative del monitoraggio, la determinazione della base di riferimento delle medesime erogazioni ed il controllo dei relativi flussi di cassa, sono definiti con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione, emanati sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tenendo conto delle specifiche esigenze e degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse tra le istituzioni scolastiche.

4. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche il pieno espletamento delle loro funzioni in relazione all'attribuzione dell'autonomia scolastica, a decorrere dall'anno 2002 con apposito regolamento, da emanare con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è ridefinita la materia di cui ai commi 2 e 3.

5. Al fine di sperimentare per uno o più provveditorati agli studi e per alcune istituzioni scolastiche una più ampia autonomia nell'utilizzo delle risorse disponibili, a decorrere dal 1° gennaio 1999, i trasferimenti effettuati dal Ministero della pubblica istruzione per le supplenze brevi, gli interventi didattici ed educativi, il miglioramento dell'offerta formativa, i compensi per le ore eccedenti, l'aggiornamento, il funzionamento amministrativo e didattico, nonché le ulteriori risorse a qualsiasi titolo concesse per il funzionamento, costituiscono la dotazione finanziaria di istituto, che può essere utilizzata senza alcun vincolo di destinazione, anche in deroga alle norme di contabilità, garantendo comunque il livello minimo di spesa previsto per la contrattazione integrativa. Con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione, emanati sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Al fine di sperimentare per uno o più provveditorati agli studi e per alcune istituzioni scolastiche una più ampia autonomia nell'utilizzo delle risorse disponibili, a decorrere dal 1° gennaio 1999, i trasferimenti effettuati dal Ministero della pubblica istruzione per le supplenze brevi, gli interventi didattici ed educativi, il miglioramento dell'offerta formativa, i compensi per le ore eccedenti, l'aggiornamento, il funzionamento amministrativo e didattico, nonché le ulteriori risorse a qualsiasi titolo concesse per il funzionamento, costituiscono la dotazione finanziaria di istituto, che può essere utilizzata senza alcun vincolo di destinazione, anche in deroga alle norme di contabilità, garantendo comunque il livello minimo di spesa previsto per la contrattazione integrativa. Con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione, emanati sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e

sono individuati i provveditorati agli studi e le istituzioni scolastiche coinvolti nella sperimentazione, nonché le modalità attuative della stessa.

6. Le somme disponibili nelle contabilità speciali aperte presso le sezioni di

tesoreria a favore dei singoli provveditorati agli studi, non erogate al 31 dicembre di ciascun anno alle istituzioni scolastiche, sono utilizzate nell'esercizio finanziario successivo nei limiti degli impegni assunti nei confronti delle istituzioni medesime.

7. All'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole da: "con contratti di durata annuale" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "con contratti rinnovabili per non oltre un triennio, per un numero massimo di trenta unità. A decorrere dall'anno 1999 tale contingente è integrato di ulteriori dieci unità da assegnare al Ministero della pubblica istruzione per le esigenze del monitoraggio dei flussi di spesa. Alle procedure di selezione del contingente integrativo si provvede su proposta del Ministro della pubblica istruzione. Alle spese, valutate nell'importo di lire tre miliardi per l'anno 1998, di lire quattro miliardi in ragione d'anno nel biennio 1999-2000 e di lire un miliardo per l'anno 2001, si provvede a valere sulle economie realizzate con il presente Capo e su quelle conseguite con le analoghe iniziative nel settore della pubblica istruzione".

8. A decorrere dal 1° gennaio 1999 i trasferimenti statali alle università continuano ad essere versati nelle rispettive contabilità speciali infruttifere ad esse intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le entrate diverse dai trasferimenti statali non sono riversate nella tesoreria statale, ma sono prioritariamente utilizzate per i pagamenti.

9. A decorrere dal 1° luglio 1999 tutte le entrate dei dipartimenti e degli altri centri con autonomia finanziaria e contabile delle università non sono versate nella tesoreria statale, ma sono prioritariamente utilizzate per i pagamenti di tali enti. Le contabilità speciali ad essi intestate sono progressivamente chiuse al momento delle disponibilità esistenti al 30 giugno 1999.

10. I tesoreri degli enti di cui al comma 9 sono direttamente responsabili dei pagamenti eseguiti in difformità di quanto disposto dal presente

previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati i provveditorati agli studi e le istituzioni scolastiche coinvolti nella sperimentazione, nonché le modalità attuative della stessa.

6. *Identico.*

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alla regione autonoma Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano in ragione dei rispettivi ordinamenti di autonomia e dell'autofinanziamento del settore scolastico.

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. *Identico.*

11. I tesoreri degli enti di cui al comma 10 sono direttamente responsabili dei pagamenti eseguiti in difformità di quanto disposto dal presente

articolo. In caso di inadempienza si applica la penalità di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

11. Sino al 31 dicembre 2000 conservano validità le disposizioni che disciplinano la riduzione delle giacenze di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed il controllo del fabbisogno finanziario delle università di cui all'articolo 51 della medesima legge n. 449 del 1997.

articolo. In caso di inadempienza si applica la penalità di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

12. Identico.

13. Al fine di consentire un tempestivo monitoraggio dei conti pubblici, nonché l'elaborazione dei conti delle pubbliche amministrazioni in tempi compatibili con il calendario degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, gli enti del settore pubblico comunicano al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i dati consuntivi della gestione di cassa per l'anno 1998 entro il 20 gennaio 1999.

omissis

Art. 36.

(Disposizioni e interventi vari di razionalizzazione).

Art. 35.

(Disposizioni e interventi vari di razionalizzazione).

1. Gli stanziamenti iniziali iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1999 e le relative proiezioni per gli anni 2000 e 2001 relativi alla categoria IV, con esclusione delle spese relative al Ministero della difesa e di quelle aventi natura obbligatoria o legislativamente predeterminate, sono ridotti del 5 per cento.

2. Il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente: "Per l'attuazione della programmazione televisiva, radiofonica e delle altre prestazioni previste dal contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana Spa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 9 dicembre 1997, l'ammontare dei proventi a quest'ultima devoluti, relativi ai canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari e alla televisione pagati dagli utenti, è integrato dell'importo di lire 210 miliardi annue a carico dello Stato, a compensazione dei minori introiti percepiti per effetto della nuova disciplina sui canoni autoradio".

3. I compensi ed i rimborsi relativi alla gestione attraverso soggetti terzi di interventi agevolativi alle imprese previsti nelle convenzioni con le

1. Identico.

2. Identico.

3. Identico.

amministrazioni statali cui le regioni subentrano in base a quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono imputati, secondo le rispettive materie, al competente Fondo di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, ovvero agli stanziamenti di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si interpretano nel senso che tra le

4. *Identico.*

prestazioni erogate dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono da ricomprendere anche le pensioni erogate ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché le pensioni di invalidità erogate dallo Stato.

5. La quota dell'otto per mille dell'IRPEF, di cui al secondo comma dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e la somma di cui all'ultimo comma dell'articolo medesimo sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, risultanti dal rendiconto generale dello Stato. La medesima procedura viene adottata per le quote spettanti alle Confessioni acattoliche aventi diritto. Con le medesime modalità sono determinate la quota dell'otto per mille dell'IRPEF e la somma corrisposta a titolo di anticipo di cui all'articolo 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516; all'articolo 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517; all'articolo 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409; all'articolo 27 della legge 29 novembre 1995, n. 520; all'articolo 2 della legge 20 dicembre 1996, n. 638.

5. *Identico.*

6. Per la prosecuzione delle attività di studio e di ricerca, nonché di collaborazione alle amministrazioni pubbliche operanti nelle aree economicamente depresse, è confermato, per gli anni 1999, 2000 e 2001, il contributo dello Stato all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno-SVIMEZ, di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella misura annua ivi indicata.

La Commissione propone lo stralcio.

7. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, modificata dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, si interpreta nel senso che alla gestione del "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato" non si applicano le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

La Commissione propone lo stralcio.

8. I commi 1 e 4 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, sono sostituiti dai seguenti:

La Commissione propone lo stralcio.

a): "1. Salvo quanto previsto dal comma 5, le

amministrazioni dello Stato

che debbono effettuare pagamenti all'estero o in valuta inoltrano le relative richieste al portafoglio dello Stato e all'Ufficio italiano dei cambi.";

b) "4. L'eventuale differenza tra il cambio provvisorio utilizzato dall'amministrazione ordinante per l'anticipazione al contabile e il cambio definitivo dell'operazione è regolata a carico o a favore delle pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione della spesa delle rispettive amministrazioni".

9. All'atto della ripartizione delle disponibilità giacenti nel conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al fondo contributi agli interessi di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, da effettuare ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, tra SIMEST Spa (gestione interventi esportazione e internazionalizzazione) e Mediocredito centrale (gestione interventi interno), è autorizzata, per esigenze di cassa del settore interno, un'anticipazione infruttifera a carico della quota di disponibilità relativa all'esportazione e all'internazionalizzazione e a favore della quota di disponibilità relativa all'interno, fino a complessive lire 675 miliardi. Tale importo verrà restituito al settore esportazione e internazionalizzazione all'atto del versamento al settore interno delle assegnazioni per complessive lire 675 miliardi, disposte dall'articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266.

10. Al fine di consentire il completamento della riforma del bilancio dello Stato con le necessarie modifiche e integrazioni al regolamento di contabilità generale dello Stato, anche allo scopo di procedere all'ulteriore semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa e contabili, i termini per l'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 6, commi 1

e 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, sono prorogati al 31 dicembre 1999. Il termine per l'emanazione dei testi unici di cui al comma 4 dello stesso articolo 6 è prorogato al 30 giugno 2000.

6. All'atto della ripartizione delle disponibilità giacenti nel conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al fondo contributi agli interessi di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, da effettuare ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, tra SIMEST Spa (gestione interventi esportazione e internazionalizzazione) e Mediocredito centrale (gestione interventi interno), è autorizzata, per esigenze di cassa del settore interno, **rilevate al 31 dicembre 1998**, un'anticipazione infruttifera a carico della quota di disponibilità relativa all'esportazione e all'internazionalizzazione e a favore della quota di disponibilità relativa all'interno, fino a complessive lire 675 miliardi. Tale importo verrà restituito al settore esportazione e internazionalizzazione all'atto del versamento al settore interno delle assegnazioni **fino a** lire 675 miliardi, disposte dall'articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266. **Per la prosecuzione dei programmi di penetrazione commerciale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è autorizzata la spesa di lire 150 miliardi per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227.**

La Commissione propone lo stralcio.

11. Le amministrazioni pubbliche predispongono un programma per il miglioramento della sicurezza del lavoro sulla base delle priorità individuate a seguito della valutazione dei rischi.

La Commissione propone lo stralcio.

12. Il personale della società Poste italiane Spa che abbia assunto servizio in posizione di comando presso pubbliche amministrazioni, dopo il 31 dicembre 1997 e prima del 28 febbraio 1998, o per il quale il relativo provvedimento formale era in corso di definizione a quest'ultima data, e sempreché la richiesta di comando sia stata inoltrata entro il 31 dicembre 1997, cessa dal comando non oltre il 30 novembre 1999. Al personale predetto si applicano fino a tale data le vigenti disposizioni sulla mobilità volontaria, nel rispetto delle norme sulla programmazione delle assunzioni previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

7. Identico.

13. Al comma 2 dell'articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 giugno 1999"; al comma 4 dello stesso articolo le parole: "1^ gennaio 1999" sono sostituite dalle seguenti: "1^ gennaio 2000".

8. Identico.

14. Ai fini dell'attuazione del comma 1 dell'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'Autorità competente determina la tariffa massima, su base annuale o per congrue frazioni di anno in rapporto alle esigenze di mercato, delle telecomunicazioni per l'accesso ad INTERNET. La tariffa è determinata in modo da consentire agli utenti un tempo continuato di connessione giornaliera con i soggetti autorizzati all'esercizio delle reti non inferiore alle quattro ore nell'ambito di fasce proposte dai soggetti fornitori di telecomunicazioni e approvate dall'Autorità medesima.

9. Identico.

15. Le assegnazioni finanziarie alla Regione siciliana attuative di leggi di settore nazionali che, alla data del 31 dicembre

10. Identico.

1998, risultino non impegnate o per le quali non sia ancora stato identificato il soggetto beneficiario, possono, con legge regionale, essere riutilizzate per interventi nel settore cui erano originariamente destinate.

16. A decorrere dal 1° gennaio 1999 affluiscono in apposita sezione del fondo speciale per la ricerca applicata, istituito dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse finanziarie destinate ad interventi agevolativi per la ricerca nelle aree depresse di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con l'applicazione delle

11. Identico.

disposizioni che regolano il funzionamento del fondo medesimo.

12. E' consentita la totale o parziale novazione, a favore dello stesso o di altro soggetto mutuatario, dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493. La novazione, che non comporta variazioni all'ammortamento dei mutui originariamente concessi, salvo adeguamento degli interessi sulla quota residua al tasso corrente sul mercato alla data della novazione medesima, è disposta, previo parere favorevole del Ministero di grazia e giustizia, per la realizzazione di investimenti finanziabili ai sensi dell'articolo 19, primo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119. Nel caso di mutui concessi per le finalità di cui all'articolo 19, terzo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, la devoluzione è disposta previo decreto del Ministro di grazia e giustizia.

omissis

Capo V

DISPOSIZIONI PER FAVORIRE E SOSTENERE LO SVILUPPO

Capo V

DISPOSIZIONI PER FAVORIRE E SOSTENERE LO SVILUPPO

omissis

Art. 39.

*(Fondo unico per gli
incentivi alle
imprese).*

Art. 39.

*(Fondo unico per gli
incentivi alle
imprese).*

1. Le disposizioni dell'articolo 10, comma 2, e dell'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123,

si applicano, a decorrere dal 1999, alle autorizzazioni legislative di spesa ed ai rifinanziamenti concernenti interventi agevolativi alle imprese gestite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato viene disposta la ripartizione delle risorse globalmente assegnate tra i vari interventi.

1. Le disposizioni dell'articolo 10, comma 2, e dell'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123,

si applicano, a decorrere dal 1999, alle autorizzazioni legislative di spesa ed ai rifinanziamenti concernenti interventi agevolativi alle imprese **gestiti** dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, **previo parere delle Commissioni parlamentari competenti**, viene disposta la ripartizione delle risorse globalmente assegnate tra i vari interventi.

omissis

Art. 48.
**(Programma straordinario
 di concessione
 di borse di ricerca).**

*La Commissione propone
 lo stralcio.*

1. Il Governo, per rafforzare la competitività scientifica del Paese e per una migliore utilizzazione delle proprie risorse intellettuali anche in ambito internazionale, attiva un programma straordinario triennale, finalizzato a concedere, secondo la disponibilità, nel triennio 1999-2001, fino a 10.000 borse di ricerca, di durata e importo variabile, e assegni di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, da utilizzare in Italia e all'estero, presso università e enti di ricerca, altre istituzioni scientifiche e centri di ricerca pubblici e privati, previa selezione comparativa dei candidati fondata su criteri di merito, nonché sulla base di convenzioni con gli atenei e gli enti di ricerca in relazione alla concessione dei soli assegni. Nel quadro della mobilità internazionale dei ricercatori, il programma potrà prevedere accordi di scambio con organismi ed istituzioni straniere, nonché prevedere, nel quadro della politica nazionale dell'immigrazione, specifiche azioni per il recupero e la valorizzazione delle competenze scientifiche acquisite nei Paesi d'origine.

2. Per il conseguimento dei predetti fini e per l'attuazione del suddetto programma, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica promuove la costituzione della Fondazione italiana per la scienza, ente di diritto privato di utilità sociale e senza scopo di lucro, e ne approva il relativo statuto. Alla Fondazione possono partecipare soggetti pubblici e privati, anche stranieri, che si impegnano a contribuire finanziariamente alla realizzazione del suo programma. Il programma triennale di cui al comma 1, predisposto dalla Fondazione, è approvato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisito il parere del Comitato di esperti per le politiche della ricerca e, qualora insediata, dell'Assemblea della scienza e della tecnologia di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Alla Fondazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10 e seguenti del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Alle borse di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476. Le

amministrazioni pubbliche possono contribuire al patrimonio e alle attività della Fondazione con propri finanziamenti senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Per la costituzione della Fondazione e per contribuire all'attuazione del programma di cui al comma 1, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per il triennio 1999-2001, può concedere finanziamenti alla medesima Fondazione utilizzando le risorse finanziarie comunque disponibili previste dall'articolo 51, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Capo VI

MISURE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

omissis

Art. 53.

(Disposizioni sulla libera professione extramuraria e incentivazione della libera professione intramuraria di dirigenti del ruolo sanitario).

1. Sino all'emanazione delle disposizioni modificative del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, e a decorrere dal 1^o febbraio 1999, il rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario che, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, comunicano al direttore generale l'opzione per l'esercizio della libera professione extramuraria o che l'abbiano già comunicata e non intendano revocarla assume, per i prossimi quattro anni, le caratteristiche del rapporto di lavoro previsto per i dirigenti medici già a tempo definito, per quanto attiene alla disponibilità oraria e al trattamento economico. E' data facoltà ai destinatari del presente comma di esercitare al 1^o febbraio di ogni anno la revoca dell'opzione manifestata per l'esercizio della libera professione extramuraria.

2. Il personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che eserciti l'opzione per la libera professione extramuraria o che l'abbia già esercitata e non intenda revocarla, è collocato,

Capo VI

MISURE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Art. 56.

(Disposizioni per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria).

1. Al fine di attivare idonei e sistematici strumenti di controllo dell'effettivo comportamento tenuto dagli erogatori di prestazioni sanitarie in ordine all'appropriatezza e alla qualità dell'assistenza, è autorizzata la spesa complessiva di lire 970 miliardi per gli anni 1999-2001, di cui 190 miliardi, per l'anno 1999, 380 miliardi per l'anno 2000 e 400 miliardi per l'anno 2001, a valere sulle disponibilità destinate al finanziamento dei programmi di cui all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.

2. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 32, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le regioni e le province autonome, a decorrere dal 1999 e per gli anni 2000 e 2001, assicurano l'effettiva vigilanza e il controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse in modo da realizzare una riduzione dell'assistenza ospedaliera erogata in regime di ricovero ordinario, anche attraverso il potenziamento di forme alternative alla

per i prossimi quattro anni, nel regime di impegno a tempo definito, anche per quanto riguarda la disponibilità oraria. Si applica l'ultimo periodo del comma 1.

3. E' confermato, per il personale della dirigenza del ruolo sanitario che abbia optato per l'esercizio della libera professione extramuraria, il divieto di esercizio, sotto qualsiasi forma, della libera professione intramuraria. L'inosservanza del divieto comporta, per il direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale e dell'azienda ospedaliera, la riduzione del 30 per cento della quota integrativa del trattamento economico di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502. La stessa riduzione è applicata qualora il direttore generale non assuma, in conformità alle disposizioni emanate dal Ministero della sanità e dalle regioni e dalle province autonome, tutte le iniziative ivi previste per consentire al personale della dirigenza del ruolo sanitario che abbia manifestato la relativa opzione il pieno esercizio della libera professione intramuraria.

4. Il 90 per cento delle risorse che si rendono disponibili sul Fondo sanitario nazionale per effetto delle disposizioni di cui al comma 1 sono destinate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale interessato, con provvedimento regionale da emanare entro il 30 giugno 1999, al finanziamento di contratti a tempo determinato tra le aziende sanitarie e soggetti in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria o in altra professionalità del ruolo sanitario per progetti finalizzati all'assistenza sanitaria, al finanziamento di iniziative di sviluppo delle attività libero-professionali intramurarie, anche ai fini di cui all'articolo 3, comma 12, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, ed all'articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché, in misura non inferiore al 50 per cento, all'integrazione dei fondi destinati alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato, previsti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per la dirigenza medica, veterinaria e del ruolo sanitario che abbia optato per l'esercizio della libera professione intramuraria.

5. Il 90 per cento delle risorse che si renderanno

degenza ordinaria, nella misura annuale non inferiore all'1 per cento dei ricoveri e della spesa complessiva a tal fine registrata nell'anno precedente.

3. Il rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario che, ai sensi dell'articolo 1, commi 10 e 11, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, optano per l'esercizio della

libera attività professionale extramuraria è disciplinato, anche per gli aspetti economici, in sede di contrattazione collettiva. La disciplina, in particolare, prevede la riduzione, nel periodo di validità del contratto stipulato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, del trattamento economico accessorio e il conferimento o la conferma degli incarichi di struttura ai dirigenti che abbiano optato per l'esercizio della libera professione intramuraria. La opzione effettuata per l'esercizio della libera professione extramuraria può essere revocata entro il 31 dicembre di ogni anno.

4. In attesa della disciplina contrattuale di cui al comma 3, a decorrere dal 1° luglio 1999, nei confronti dei dirigenti che hanno optato per l'esercizio della libera attività professionale extramuraria la retribuzione variabile di posizione è comunque ridotta del 50 per cento e non si dà luogo alla retribuzione di risultato; a decorrere dalla stessa data gli incarichi dirigenziali di struttura possono essere conferiti o confermati esclusivamente ai dirigenti che abbiano optato per l'esercizio della libera attività professionale intramuraria.

5. Al fine di promuovere il miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie, nell'ambito e in coerenza con le finalità di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e in relazione al conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano sanitario nazionale, è istituito un fondo per l'esclusività delle prestazioni assicurate dai dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria. Sono ammessi ai benefici del fondo i medesimi dirigenti a condizione che abbiano rinunciato alla facoltà di svolgere la libera professione extramuraria e qualsiasi altra attività professionale, anche se di carattere occasionale.

6. I dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria non possono esercitare alcuna altra attività professionale, anche se di carattere occasionale; la violazione degli obblighi connessi alla esclusività delle prestazioni, l'insorgenza di

un conflitto di interessi o di situazioni che

disponibili per le università per effetto delle disposizioni di cui al comma 2 sono destinate ai fondi istituiti presso gli atenei per l'incentivazione dell'impegno didattico, di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. In assenza del provvedimento regionale nei termini di cui al comma 4, le aziende sono autorizzate a programmare direttamente le iniziative ivi previste, entro i limiti delle minori spese accertate.

7. I criteri generali per l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi sono stabiliti con linee guida adottate dal Ministro della sanità da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di assicurare la piena operatività della nuova disciplina entro il 1° marzo 1999. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate apposite linee guida per quanto concerne il personale di cui al comma 2.

comunque implicino forme di concorrenza sleale, salvo che il fatto costituisca reato, comportano la risoluzione del rapporto di lavoro e la restituzione dei proventi ricevuti a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 5 in misura non inferiore a una annualità e non superiore a cinque annualità. La violazione degli obblighi di cui al presente comma è comunicata, per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, dal direttore generale alla regione o alla provincia autonoma, all'Ordine professionale e al Ministero della sanità. Si applica l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

7. L'accertamento, comunque effettuato, delle violazioni delle disposizioni di cui al comma 6 comporta anche la responsabilità del direttore generale per omessa vigilanza e la conseguente inapplicabilità, per l'anno in cui viene accertata la violazione, della quota di trattamento aggiuntivo di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, salvo che egli non dimostri di aver adottato le misure ispettive e di controllo idonee a prevenire e reprimere le predette violazioni. Il Ministero della sanità esercita, secondo le modalità e le procedure stabilite dal regolamento di cui al comma 8, il potere sostitutivo in caso di mancato rispetto, da parte della regione o della provincia autonoma, di quanto disposto dal presente comma.

8. Il Ministro della sanità, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria, con proprio regolamento, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di attuazione di quanto disposto dai commi 6 e 7, con particolare riferimento all'individuazione delle disposizioni volte a evitare i conflitti di interesse e le

attività contrarie ai principi di tutela della concorrenza.

9. L'estensione delle disposizioni del comma 3, ultimo periodo, e del comma 4 al personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è disciplinata con decreto emanato di concerto fra i Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il 90 per cento delle risorse che si renderanno

disponibili per le università per effetto di tali disposizioni sono destinate a fondi istituiti presso gli atenei per l'incentivazione dell'impegno didattico di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

10. E' confermato, per il personale della dirigenza del ruolo sanitario che abbia optato per l'esercizio della libera professione extramuraria, il divieto di esercizio, sotto qualsiasi forma, della libera professione intramuraria. L'inosservanza del divieto comporta comunque, per il direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale e dell'azienda ospedaliera, la riduzione del 30 per cento della quota integrativa del trattamento economico di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502. La stessa riduzione è applicata qualora il direttore generale non assuma, in conformità alle disposizioni emanate dal Ministero della sanità e dalle regioni e province autonome, tutte le iniziative ivi previste per consentire al personale della dirigenza del ruolo sanitario che abbia manifestato la relativa opzione il pieno esercizio della libera professione intramuraria. In particolare il direttore generale, fino alla realizzazione di proprie idonee strutture e spazi per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria in regime di ricovero ed ambulatoriale, è tenuto ad assumere, al fine di reperire fuori dall'azienda strutture e spazi sostitutivi, le specifiche iniziative straordinarie previste dalle linee guida emanate con decreto del Ministro della sanità 31 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1997, in attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 1997, n. 175, convertito dalla legge 7 agosto 1997, n. 272.

11. Il 90 per cento delle risorse che si renderanno disponibili sui fondi aziendali per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 è destinato, sulla base di criteri stabiliti dalle regioni e dalle province autonome, d'intesa con le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria, al finanziamento dei contratti a tempo determinato con soggetti in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria o in altra professionalità del ruolo sanitario per progetti finalizzati all'assistenza sanitaria, anche ai fini di cui all'articolo 3, comma 12, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, nonché, in misura non inferiore al 50 per cento e secondo modalità e tempi previsti dai contratti

collettivi nazionali di lavoro per la dirigenza sanitaria, all'integrazione del fondo di cui al comma 5. In assenza dei criteri stabiliti a livello regionale e provinciale, le aziende sono autorizzate a programmare direttamente le iniziative di cui al presente comma entro i limiti delle minori spese accertate.

12. Al fondo di cui al comma 5 affluiscono, per un importo massimo di lire 188 miliardi per l'anno 1999, di lire 376 miliardi per l'anno 2000 e di lire 470 miliardi per l'anno 2001, le disponibilità corrispondenti alla quota parte delle minori spese di cui al comma 2, oltre a quanto disposto dal comma 11. I criteri per l'utilizzo delle risorse del fondo sono individuati con uno specifico atto di indirizzo all'ARAN, da parte del competente comitato di settore, per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza del Servizio sanitario nazionale da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13. Il comma 7 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato.